COMUNE

di Vedano al Lambro

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 39

IN DATA 23/09/2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Principi e criteri.

Art. 3 - Requisiti tecnici.

Art. 4 - Convocazione.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute.

Art. 6 - Accertamento del numero legale.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute.

Art. 8 - Sedute in forma mista.

Art. 9 - Regolazione degli interventi.

Art. 10 - Votazioni.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto.

Art. 12 - Verbali.

Art. 13. Seduta della Giunta Comunale e delle Commissioni consiliari.

Art. 14 - Protezione dei dati personali.

Art. 15 - Norme finali.

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta Comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, su decisione dei rispettivi Presidenti.

Art. 2. Principi e criteri.

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38, D.lgs. 267/2000:
   a) pubblicità: le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; tale caratteristica consente che esse siano trasmesse in diretta *streaming* sul sito *web* istituzionale del Comune o sul profilo *social* ufficiale, o che ivi sia pubblicata la relativa registrazione audio o audio-video; fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato a norma del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari; in ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza - evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse - e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; la pubblicità è a ogni modo assicurata dalla trascrizione del dibattito allegata alle deliberazioni;
   b) trasparenza: si garantisce mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti dal Regolamento dal Consiglio Comunale, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
   c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3. Requisiti tecnici.

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
   a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
   b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli partecipanti;

f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

g) la garanzia della segretezza, ove necessario, delle sedute del Consiglio Comunale;

h) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta Comunale;

i) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

j) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 4. Convocazione.

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata assegnato da ogni Consigliere comunale o comunicato dallo stesso. Allo stesso modo è informato il Segretario Comunale e eventualmente il Vicesegretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta Comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio Comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. La documentazione relativa alle proposte di deliberazione è resa disponibile con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
8. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità.

Art. 5. Partecipazione alle sedute.

1. Il componente dell'organo collegiale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo comma del successivo art. 8.
3. Ciascun componente dell'organo collegiale o altro soggetto chiamato a partecipare alla riunione telematica è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6. Accertamento del numero legale.

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei componenti dell'organo collegiale e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti dell'organo collegiale presenti in aula sia quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7. Svolgimento delle sedute.

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente dell'organo collegiale secondo le prescrizioni del Regolamento dello Statuto Comunale o del Consiglio Comunale.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
   a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento; il Presidente può dare corso ugualmente alla riunione se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a dieci minuti per consentire l'effettiva partecipazione del componente dell'organo collegiale impossibilitato per motivi tecnici;
   b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza; in questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento del Consiglio Comunale; il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo massimo di dieci minuti al fine di consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini fissati dal Regolamento del Consiglio comunale, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica o con altre modalità equipollente, quale, a puro titolo d'esempio, l'invio di posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri.

5. In caso di presentazioni di mozioni urgenti e interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta, si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 8. Sedute in forma mista

1. Le sedute degli Organi collegiali possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti dell'organo collegiale presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori della riunione.

Art. 9. Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri a iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Presidente invita l'interessato a provvedere immediatamente a disattivare il microfono impropriamente attivato.

Art. 10. Votazioni.

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto può essere espresso mediante una delle seguenti modalità:

a) prima per chiamata dei contrari, poi degli astenuti, ed eventualmente dei favorevoli; l'espressione di voto può avvenire anche soltanto con alzata di mano purché chiaramente visibile;

b) per chiamata nominale da parte del Presidente del Consiglio Comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

c)mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

d) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera b), con l'assistenza del Segretario:
   - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale a esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
   - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
   - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
   a) ammettere la votazione dopo avere ricalcolato il *quorum* di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti dell'organo collegiale collegati ma impossibiliti a partecipare sono considerati assenti giustificati;
   b) rimandare la votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'organo collegiale.

Art. 11. Votazioni a scrutinio segreto.

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12.Verbali.

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Art. 13. Seduta della Giunta Comunale e delle Commissioni consiliari.

1. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.
2. Il presidente della Commissione consiliare può decidere se dare pubblicità alla riunione che presiede. In questo caso la riunione è resa pubblica con le modalità previste dall'art. 2.
3. La convocazione della seduta degli organi collegiali avviene secondo quanto stabilito dallo Statuto del Comune e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'art. 12.

Art. 14. Protezione dei dati personali.

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i partecipanti alle sedute degli Organi collegiali.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi a inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15. Norme finali.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto Comunale e al Regolamento del Consiglio Comunale.